



# ROMA CAPITALE

Assessorato Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti  
L' Assessore



**Al Consigliere Enrico STEFANO**  
c/o Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

e p.c.: **Al Segretariato – Direzione Generale**  
**Direzione Giunta e Assemblea Capitolina**  
**Servizio Assemblea Capitolina**

**Al Capo di Gabinetto**  
**Cons. Luigi Fucito**

**Oggetto: Risposta ad interrogazione n. 457/2014**

In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si rappresenta che, ancorché la Fondazione Bioparco di Roma abbia natura strumentale per l'esercizio di compiti propri dell'Amministrazione Capitolina, tale circostanza non è sufficiente ad imprimere alla stessa natura pubblicistica, dovendo ulteriormente rivelarsi che le finalità e le attività della Fondazione, come statutariamente previste, non rientrano nella sfera esclusiva di competenza pubblica, potendo le stesse essere perseguite anche da soggetti privati con le forme e con le modalità consentite dall'attuale ordinamento.

Da un'analisi degli elementi formali, tra i quali prioritario rilievo riveste lo Statuto, approvato dai fondatori, si ricava che la Fondazione Bioparco di Roma è un ente di diritto privato senza fini di lucro rispondente ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice Civile .

La scelta del modello della Fondazione quale strumento per la realizzazione delle finalità proprie del Bioparco di Roma non è, quindi, frutto di un'opzione legislativa ma il portato della scelta dei fondatori – tra cui il Comune di Roma – e si atteggia pertanto quale esplicitazione della generale autonomia di diritto privato che l'ordinamento (art.1 comma1bis L.241/1990; art.2 ultimo comma del codice dei contratti pubblici) riconosce anche agli enti pubblici come strumenti ordinari finalizzati al perseguimento dei fini pubblici istituzionali (Adunanza Plenaria n.10 del 3/6/2011; Corte Costituzionale, 396 del 24/3/1988), laddove la scelta del modello privato sia compatibile con il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto del principio di libertà dell'iniziativa privata e della volontà delle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata che hanno inteso imprimersi un regime di diritto privato.

Rivestono valenza recessiva gli indici sintomatici della caratterizzazione pubblicistica dell'ente (svolgimento di funzioni pubblicistiche di competenza comunale, controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, che ne è fondatore promotore e cui è riservata la nomina del Presidente ovvero di quattro dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione, forme di contribuzione alle attività oggetto del contratto di servizio), trattandosi di indici significativi ai fini della qualificazione di un soggetto privato ai sensi dell'art.2, comma 26, del codice dei contratti pubblici, come organismo di diritto pubblico nel settore delle procedure di evidenza pubblica in campo contrattuale, ma inidonei a supplire alla mancanza di un fondamento legale della genesi dell'ente pubblico e ad sovvertire l'espresso riconoscimento della natura privatistica dell'ente.



L'assenza di una base normativa che suffraghi la qualificazione dell'ente in termini pubblicistici trova rafforzata valenza nella considerazione che detti indici sintomatici non hanno fondamento legale, ma sono stati sanciti dalle parti in sede statutaria nell'esplicazione ed esplicitazione dell'autonomia privatistica.

Inoltre, l'esistenza di controlli da parte di soggetti pubblici e l'ingerenza pubblica nella gestione sono previste anche per le Fondazioni di diritto privato (art.25 C.C.), non soltanto mediante un generico potere di vigilanza, ma anche attraverso la nomina e la sostituzione degli Amministratori, di modo che la presenza di membri rappresentanti la pubblica amministrazione in seno agli organi della fondazione ben può essere espressione di un penetrante potere di controllo (Cass. SS.UU.n.5812 23/11/1985).

Il potere di vigilanza e controllo attribuito all'amministrazione Capitolina, il cui Sindaco nomina altresì il Comitato di Vigilanza, costituisce peraltro espressione dell'autonomia dell'ente, così come il contributo posto a carico di Roma Capitale previsto dall'art.7 dello Statuto, è da ascrivere ad una libera scelta dei Fondatori, al fine di garantire e preservare la prestazione del servizio ovvero le attività e la funzionalità del bioparco di Roma.

La natura privatistica della Fondazione trova ulteriore conferma nell'autonomia che lo Statuto attribuisce al consiglio di Amministrazione, chiamato, ai sensi dell'art.19 del medesimo, a "deliberare le attività della Fondazione", a "stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione", ad "approvare il documento previsionale e programmatico" con tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Altresì onde fornire i necessari riferimenti relativi alle informazioni e documentazione, che può essere richiesta al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, dell'interrogazione in oggetto, rappresento quanto appresso:

- lo statuto della Fondazione Bioparco di Roma, approvato con delibera Capitolina è visionabile e consultabile sul sito istituzionale di Roma Capitale;
  - copia dei Bilanci della Fondazione Bioparco di Roma sono depositati presso la Prefettura di Roma Capitale ed inviati agli organismi di controllo istituiti all'uopo dall'Amministrazione Comunale;
- Ad ogni modo, si riportano nella seguente tabella i dati che, relativamente al bilancio, si ritiene possano essere di maggiore interesse:

<b>Tab.1</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Totale ricavi e Proventi	€ 8.494.357,00	€ 7.931.995,00	€ 8.038.477,00
- di cui Contributo comunale di competenza	€ 2.500.000,00	€ 2.350.000,00	€ 2.200.000,00
Totale costi dell'esercizio	€ 8.493.669,00	€ 8.079.947,00	€ 8.313.729,00
<b>Risultato di gestione</b>	<b>€ 688,00</b>	<b>-€ 147.952,00</b>	<b>-€ 275.252,00</b>

- la pianta organica della Fondazione è depositata annualmente, unitamente al bilancio, presso la Prefettura di Roma Capitale ed inviata agli organismi di controllo istituiti all'uopo dall'Amministrazione Capitolina e, come per la precedente documentazione, copia può eventualmente essere richiesta direttamente al Dipartimento di cui sopra;
- i nomi ed i compensi degli Organi di indirizzo Politico, sono pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale, le retribuzioni dei dipendenti, operanti in forza di un contratto di natura privatistica, possono essere visionate come totale nel predetto Bilancio ovvero con maggiori dettagli nell'allegata nota integrativa e relazione sulla gestione; onde agevolare La Le comunico che il valore complessivo delle medesime, per l'anno 2013, è stato pari ad € 2.436.662,00.

Ritengo invero utile ribadire che in ossequio allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma è per quattro quinti di nomina Capitolina ed il Comitato di Vigilanza, organismo addetto al controllo gestionale (con più ampi poteri di un Collegio Sindacale), è nominato con specifica delibera Sindacale di Roma Capitale.

La Fondazione altresì sottopone annualmente il bilancio di esercizio a certificazione da parte di una società di revisione esterna, attualmente la Kpmg S.p.A. e, dall'anno in corso, ha nominato un organismo di vigilanza, composto di tre membri, per l'applicazione del sistema di organizzazione conforme ai dettami ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;

- relativamente all'esternalizzazione di servizi e lavori, la Fondazione applica le norme procedurali ed i dettami organizzativi e gestionali previsti dal codice degli appalti pubblici, sul sito della medesima sono inoltre pubblicati i bandi indetti e gli atti di gara;
- le spese sostenute per investimenti, manutenzione e didattica sono desumibili dalla consultazione del Bilancio di esercizio della Fondazione ovvero dall'allegata nota integrativa e relazione sulla gestione.

Estella MARINO

